

## LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamato il Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 2014 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2020) 4033 del 12 giugno 2020 che ne approva la versione 4.0;
- b. richiamata la propria deliberazione n. 650 del 24 luglio 2020, recante “Approvazione dell’aggiornamento della “Descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione (SIGECO)” e del “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” relativi al Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”;
- c. visto l’attuale stato di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d. viste, inoltre, le misure urgenti adottate a livello nazionale, da ultimo, con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, finalizzate al contenimento della pandemia;
- e. visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- f. visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- g. considerato che il Manuale delle procedure di cui alla precedente lettera b) disciplina, all’interno del Capitolo 9 “Controlli sulle operazioni”, le procedure per lo svolgimento dei controlli amministrativi di primo livello sulle operazioni finanziate nell’ambito del PO FSE 2014/20, suddivisi in:
  - verifiche ispettive;
  - controlli amministrativi a tavolino;
  - controlli amministrativi in loco;
- h. considerato, inoltre, che l’allegato 22 al Manuale delle procedure di cui alla precedente lettera b) individua i fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo in loco;
- i. preso atto che tale stato emergenziale comporta notevoli conseguenze sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività e degli adempimenti in capo all’Autorità di gestione, e in particolare nelle attività di controllo di primo livello in tutte le sue fasi;
- j. considerato che le attività di controllo di primo livello hanno subito un forte rallentamento e una riorganizzazione, vista l’impossibilità di effettuare verifiche ispettive e visite in loco e considerate le oggettive difficoltà organizzative dei beneficiari dei finanziamenti;

- k. ritenuto necessario garantire comunque la continuità dei controlli di primo livello sui progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20, nonostante l'emergenza epidemiologica in atto;
- l. preso atto che l'Autorità di gestione intende, anche nel rispetto e in coerenza con quanto previsto dal "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19" approvato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro in data 31 agosto 2020 (prot. n. 8013), introdurre parziali modificazioni e/o integrazioni allo svolgimento dei controlli di cui alla lettera g) nonché alla definizione del campione di cui alla lettera h);
- m. evidenziato che le principali modificazioni e/o integrazioni riguardano i seguenti aspetti:
- introduzione, nell'ambito delle visite ispettive, di modalità di controllo "da remoto" delle attività formative erogate a distanza, attraverso il rafforzamento di attività di verifica on desk e il potenziamento della verifica a video;
  - definizione, nell'ambito dei controlli amministrativi a tavolino, di misure eccezionali che tengano altresì conto delle indicazioni specifiche sulle modalità di realizzazione degli interventi finanziati dal FSE, fornite dall'Autorità di gestione;
  - introduzione, nell'ambito dei controlli amministrativi in loco, di modalità derogatorie/integrative rispetto a quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo vigente, anche mediante il ricorso alla modalità di controllo "da remoto";
  - revisione della modalità di campionamento prevista dall'allegato 22 del Manuale delle procedure;
- n. ritenuto necessario, per quanto definito in premessa, adeguare il Sistema di gestione e controllo di cui alla precedente lettera b., mediante l'approvazione di un addendum che definisca le procedure relative ai controlli amministrativi durante il periodo emergenziale da COVID-19 nonché la modalità di campionamento dei progetti da sottoporre a verifica in loco, allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato 1);
- o. preso atto che tale documento avrà validità per il periodo emergenziale e comunque fino a revoca di tutti i provvedimenti utili a contenere la crisi epidemiologica;
- p. dato atto che i documenti oggetto di approvazione non comportano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto definiscono esclusivamente le procedure da adottarsi per lo svolgimento dei controlli amministrativi nell'ambito del PO FSE 2014/20;
- q. vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- r. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- s. richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza al 1° aprile 2020;
- t. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura programmazione Fondo sociale europeo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli,

**DELIBERA**

1. di approvare l'addendum al Sistema di gestione e controllo del Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)", da ultimo approvato con DGR 650/2020, per la definizione delle "Procedure relative ai controlli amministrativi e alle modalità di campionamento durante il periodo emergenziale da COVID-19" (Allegato 1), allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## ALLEGATO 1



Unione europea



### ADDENDUM AL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO PER LA DEFINIZIONE DI “PROCEDURE RELATIVE AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED ALLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE DA COVID-19”

Il presente documento descrive le procedure, relative ai controlli amministrativi, da attuare durante il periodo emergenziale da COVID-19 e comunque **fino a revoca** di tutti i provvedimenti utili a contenere la crisi epidemiologica, nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal **“Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19”**, approvato da ANPAL in data 31 agosto 2020.

Per consentire la **continuità degli interventi finanziati**, l'AdG si è attivata per ridefinire temporaneamente le “regole” di svolgimento e ha dato precise **indicazioni ai soggetti attuatori** delle operazioni finanziate dal FSE sulle modalità di realizzazione delle attività, anche ricorrendo, laddove possibile, alla didattica a distanza.

L'emergenza sanitaria ha avuto, naturalmente, **conseguenze anche sulle attività e gli adempimenti in capo all'AdG**, che si è trovata nella necessità di affrontare in primo luogo la riorganizzazione del proprio lavoro, sia per adeguarlo alla grave emergenza in atto sia, al contempo, per mantenere adeguati standard di sicurezza del personale.

Tutto il personale delle Autorità dei Programmi ha avviato la modalità *smart working*, nella quasi totalità dei casi mai applicato in precedenza, così come il personale di supporto, comprese le assistenze tecniche.

Di conseguenza, **anche le attività di Controllo di primo livello hanno subito un forte rallentamento e una riorganizzazione**, vista l'impossibilità di effettuare le visite in loco e considerate le oggettive difficoltà organizzative di molti beneficiari dei finanziamenti i quali, avendo a loro volta un organico assente o fortemente ridotto, hanno avuto difficoltà nel caricamento della documentazione sui sistemi informativi o hanno dovuto ricorrere a differenti modalità di invio dei documenti necessari per consentire lo svolgimento completo delle attività di controllo in tempi brevi e secondo le procedure in uso.

Analogamente alle indicazioni fornite ai beneficiari, pertanto, l'AdG ha adottato provvedimenti e comportamenti finalizzati a garantire anche l'esercizio delle proprie **funzioni “da remoto”**, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi e l'attuazione dei programmi, anche per non interrompere i

flussi finanziari verso i beneficiari in una fase emergenziale, comunque salvaguardando l'impianto e la tenuta complessiva del sistema di gestione e controllo.

In questa prospettiva i fattori di cambiamento introdotti dall'AdG per la realizzazione delle verifiche ispettive e dei controlli gestionali e amministrativi durante la fase di emergenza, conseguenti alla sospensione o interruzione delle attività produttive ed amministrative, sono finalizzati a garantire, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus, la completezza e la validità dei controlli e sono assunti nell'ottica di:

- ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, al fine di agevolarli il più possibile nella gestione dell'emergenza, garantendo loro il flusso finanziario e la liquidità necessari per affrontare la situazione eccezionale;
- tener conto di elementi di semplificazione amministrativa introdotta in fase emergenziale, legata alle indicazioni operative fornite a livello nazionale e regionale e/o alle modifiche normative.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto appare utile stabilire come principio generale il fatto che la documentazione a supporto delle verifiche sarà acquisita in via telematica, anche mediante SISPREG2014, garantendo la tracciabilità e conformità dei documenti.

D'altro canto, va rilevato che il quadro normativo europeo per l'attuazione dei programmi dei fondi SIE è rimasto pienamente applicabile, anche nelle circostanze eccezionali, in particolare le norme relative al sistema di gestione e controllo, dal momento che non sono state introdotte deroghe o misure specifiche da parte della Commissione europea che hanno modificato gli adempimenti di verifica in capo alle Autorità di Gestione. L'emergenza sanitaria, infatti, pur avendo inciso su alcuni fattori del controllo, tuttavia, non ha scardinato i **principi generali e l'impianto dei controlli** ed il controllore di I livello, anche durante la fase emergenziale, è tenuto a verificare la conformità delle attività realizzate alle norme applicabili, ai sensi dell'art. 125 par. 4 RDC effettuando i controlli previsti dal SI.GE.CO. in vigore. A questo proposito va però rilevato che la situazione di emergenza incide limitatamente sull'attività di verifica a tavolino comportando principalmente adeguamenti di carattere "temporale" (ad esempio, posticipi nella presentazione di parte della documentazione vista la sospensione delle attività produttive in tutto il Paese) o di semplificazione amministrativa (ad esempio, riduzione del numero di documenti da trasmettere o caricare) ma, contrariamente, impatta in modo molto significativo sullo svolgimento dell'attività di controllo sul posto, comportando l'inibizione della possibilità di svolgere i controlli in loco con la modalità più ovvia e consueta, cioè in presenza. Quindi, per quanto attiene i controlli in loco le circostanze straordinarie imposte dalla pandemia in atto comportano, inevitabilmente, la necessità **di introdurre una modalità di controllo "sul posto" che consenta di ottemperare agli obblighi regolamentari e che sia coerente con il persistere della situazione emergenziale.**

In questa prospettiva, considerato che la verifica sul posto è, nel rispetto degli obblighi regolamentari, volta a riscontrare principalmente tre aspetti – i) che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione (art. 125 par. 4 lett. a Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Reg. Omnibus); ii) che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti (art. 125 par. 4 lett. a Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Reg. Omnibus); iii) che siano rispettate le norme in materia di informazione, comunicazione e visibilità (artt. 115, 116 e allegato XII Reg. (UE) 1303/2013) – l'AdG ritiene che tali riscontri possono essere validamente effettuati mediante lo svolgimento delle verifiche mediante l'adozione della modalità alternativa della **verifica sul posto telematica a distanza.**

Fermi restando gli elementi specifici dei controlli richiesti dalle operazioni nuove o descritti nelle varie sezioni del presente documento, alla luce del quadro delineato, i fattori di cambiamento dei controlli di primo livello e le conseguenti modifiche ai documenti che ne disciplinano la realizzazione, sono assunti dal controllore di I livello a partire da quanto di seguito descritto.

### **Verifiche ispettive in itinere**

Il controllore di I livello, nello svolgimento delle verifiche ispettive, tiene conto degli atti e delle indicazioni fornite dall'AdG ai beneficiari volte, soprattutto, a disciplinare le modalità di svolgimento della formazione a distanza (FAD). A tale riguardo, i controlli ispettivi delle attività formative erogate a distanza totalmente in modalità da remoto **vengono svolti attraverso l'accesso alle aule virtuali in modalità "sincrona"**.

In particolare, per quanto riguarda la verifica ispettiva delle attività svolte in FAD sincrona e, quindi, delle "aule virtuali", i controllori effettuano l'accesso alla piattaforma indicata e provvedono ad effettuare il riscontro dei seguenti aspetti:

- verificare che l'attività si stia svolgendo in modalità "sincrona" ovvero con la connessione simultanea degli allievi e del docente (ed eventualmente del tutor) che consenta l'interazione tra essi;
- verificare, mediante appello nominativo, che il docente che sta tenendo la lezione corrisponda al nominativo indicato nel calendario fornito dall'Ente;
- verificare mediante appello nominativo che, nei casi in cui sia prevista la partecipazione all'attività di figure di supporto alla docenza (co-docenti e tutor), queste corrispondano ai nominativi comunicati dall'Ente;
- verificare che gli argomenti trattati siano coerenti con quanto indicato nel calendario;
- rilevare, mediante appello nominativo, le presenze degli allievi rispetto all'elenco degli iscritti;
- rilevare, mediante appello nominativo, la presenza ed il nominativo di eventuali uditori collegati durante la lezione.

Effettuati tali controlli, i controllori possono restare in ascolto di quanto avviene in aula o decidere di rientrare in qualsiasi momento nel corso della lezione FAD o, qualora ne ravvisino la necessità, di reiterare la verifica in occasione di una lezione successiva.

In considerazione dell'interruzione delle attività a seguito delle misure di contenimento e della loro ripresa in modalità FAD, considerato che le verifiche ispettive in itinere sono effettuate su base campionaria prendendo a riferimento l'universo delle operazioni avviate, **l'estrazione delle operazioni da sottoporre a verifica ispettiva farà riferimento all'universo delle operazioni effettivamente in corso al momento dell'estrazione.**

### **Controlli amministrativi a tavolino**

Per quanto riguarda le verifiche amministrative su ciascuna rendicontazione presentata dai soggetti beneficiari, di cui all'articolo 125, paragrafo 5, lettera a) RDC, durante la fase di emergenza, le verifiche amministrative proseguono secondo modalità già descritte dall'AdG nelle proprie disposizioni e non subiscono significative modifiche ed il personale addetto ai controlli di primo livello continua ad

effettuare verifiche documentali in coerenza con quanto previsto dal SI.GE.CO. in vigore. Le verifiche documentali a tavolino continuano quindi a svolgersi in modalità coerente con il principio della *c.d. e-cobesion*, pertanto attraverso il controllo dei documenti disponibili in SISPREG2014 o presentati elettronicamente dai soggetti sottoposti a controllo (via mail o con altri mezzi disponibili).

Nello svolgimento dei controlli, **il personale addetto ai controlli di primo livello deve tener conto delle misure eccezionali e delle indicazioni specifiche sulle modalità di realizzazione degli interventi finanziati dal FSE che l'AdG ha fornito ai propri soggetti attuatori** nel periodo emergenziale. Le regole e le indicazioni valide durante la crisi sanitaria sono pubblicate dall'AdG nell'apposita sezione internet del FSE rivolta ai beneficiari (<https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari>), dedicata all'emergenza COVID-19. L'AdG provvede, inoltre, a comunicare ogni modifica a tutti i beneficiari, alle SRRAI nonché ai soggetti preposti ai controlli.

Tali indicazioni possono riguardare **anche aspetti di semplificazione della documentazione** oggetto di presentazione e scambio tra l'Autorità di gestione e i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati (beneficiari, partecipanti, ecc.), documentazione che in taluni casi è anche oggetto di controllo di primo livello, pertanto i controllori dovranno porre attenzione alle novità introdotte.

Per quanto riguarda la documentazione a supporto delle spese dichiarate dai beneficiari, **la verifica tiene conto delle difficoltà obiettive a reperire, anche dai partner, elementi/documenti** che in tempi normali non comporterebbero particolari problemi ma in questa emergenza potrebbero, sia pur temporaneamente, bloccare le attività di controllo per un tempo potenzialmente molto lungo. Pertanto, tenuto anche conto dell'importanza di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari, vista la loro difficoltà così come quella dei vari operatori pubblici e privati incontrata nel periodo di emergenza sanitaria, il controllore di I livello procederà al completamento della verifica documentale sulla base delle registrazioni e dei documenti presenti all'interno di SISPREG2014 e, soltanto nel caso in cui risulti necessario acquisire delle integrazioni documentali procederà alla loro acquisizione da remoto. In tale caso la documentazione integrativa, che dovrà essere acquisita in un formato elettronico atto ad assicurarne un valore probatorio equivalente ai documenti originali, consentirà al controllore di accertare compiutamente, alla data della verifica, lo stato di realizzazione delle attività progettuali e l'ammissibilità delle relative spese e, quindi, di procedere al completamento del controllo.

Inoltre, durante tutto il periodo emergenziale, nei casi in cui la numerosità della documentazione amministrativa a supporto delle spese rendicontate sia causa di ostacolo o di rallentamento per la realizzazione dell'attività di verifica, il controllore di I livello, come previsto dalla nota Egesif\_14-0012\_02, **procederà al controllo su base campionaria dei documenti amministrativi e contabili contenuti in una singola rendicontazione di spesa**. Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate dal paragrafo precedente l'estrazione del campione delle spese sarà effettuata mediante software statistico, utilizzando la metodologia di campionamento per unità monetaria (MUS - Monetary Unit Sampling), un metodo che si basa sul campionamento sistematico con probabilità proporzionale alla dimensione, ossia proporzionale al valore monetario dell'unità di campionamento. Il metodo di campionamento MUS, dato un insieme di transazioni monetarie che costituiscono l'universo – nel caso di specie le registrazioni relative alle righe di spesa presenti in una determinata rendicontazione intermedia o finale – alle quali è attribuita eguale probabilità di essere selezionate, garantisce che le

transazioni con un valore elevato abbiano maggiore probabilità di essere selezionate rispetto a quelle di basso valore finanziario e, pertanto, che ciascuna spesa abbia una probabilità di essere selezionata proporzionale al proprio valore monetario. L'importo totale delle transazioni presenti nel campione estratto sarà pari ad almeno il 10% del valore complessivo delle spese rendicontate.

Per quanto attiene alle verifiche in ordine al rispetto dei requisiti previsti dagli avvisi pubblici o dai documenti di approvazione dei progetti che vengono, di norma, autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti proponenti, si precisa che in funzione delle tipologie di intervento finanziate – come ad esempio nei casi di bonus e incentivi “automatici”, anche a tantum, da erogare a persone fisiche e giuridiche – il contenuto delle dichiarazioni di responsabilità sarà verificato, ai sensi di legge, su base campionaria dalla SRRAI nel rispetto delle procedure interne previste per tali controlli.

Si evidenzia, infine, che laddove il **beneficiario** dell'operazione ai sensi dell'art. 2 punto 10 RDC è **la Pubblica Amministrazione, la domanda di rimborso**, sottoposta alle verifiche di gestione come previste dall'art. 125 par. 7 del RDC, **potrà coincidere con il documento predisposto dagli uffici dell'Amministrazione attestante l'avvenuta liquidazione delle spese ai soggetti destinatari dell'intervento** (imprese, persone fisiche, soggetti aggiudicatari, ecc.). In caso di esito positivo al controllo documentale di tali domande di rimborso, le spese potranno essere inserite in certificazione.

### **Controlli amministrativi in loco**

In considerazione delle misure restrittive che hanno determinato la sospensione di tutte le attività non essenziali e, conseguentemente, dell'impossibilità di attuare la modalità di verifica delle attività finanziate dal FSE che prevedano lo svolgimento di attività di verifica sul posto, il controllore di I livello adotterà le seguenti misure derogatorie o integrative a quanto previsto dal SI.GE.CO., comunque in grado di assicurare il completamento dell'attività di verifica.

Con particolare riferimento all'organizzazione dei controlli rendicontuali in loco va considerato che l'oggetto e la finalità di tali controlli non mutano nella fase emergenziale. Infatti, in sede di controllo sul posto, oltre al riscontro ex post degli elementi che consentono di verificare la fattiva realizzazione dell'attività, il controllore considera ed analizza vari altri aspetti: amministrativi, di regolarità finanziaria, di ammissibilità della spesa, di conformità dell'esecuzione, di corrispondenza di quanto realizzato rispetto a quanto previsto nel progetto, ecc. Tali aspetti, seppur con una rilettura degli oggetti di controllo e con una differente portata, possono essere efficacemente e validamente verificati ricorrendo alla modalità di controllo agile da remoto. In linea generale, la modalità di svolgimento del controllo da remoto prevede, oltre al rafforzamento dell'attività di verifica on desk svolta durante la fase preparatoria, lo svolgimento di una “verifica sul posto telematica” realizzata dal controllore in videoconferenza con il referente dell'attività finanziata individuato dal soggetto beneficiario.

La “**verifica sul posto telematica**”, svolta mediante videoconferenza, risulta, infatti, particolarmente efficace ai fini del controllo in quanto consente lo svolgimento di interviste, l'accesso virtuale ai locali e alle aule, l'eventuale somministrazione di questionari e, non ultima, la possibilità di visionare “in diretta”, mediante condivisione dello schermo o tramite web-cam, qualsiasi tipo di documento, tanto cartaceo quanto digitale. Inoltre, durante lo svolgimento del controllo da remoto, potranno essere



richiesti e direttamente trasferiti in formato elettronico tutti gli elementi utili a concludere il processo di verifica ed in particolare tutte le integrazioni documentali a completamento della documentazione presente su SISPREG2014.

Pertanto, in considerazione degli elementi sopra rappresentati, e del fatto che le verifiche in loco effettuate in modalità da remoto assicurano la possibilità di acquisire, validamente ed efficacemente, tutti gli elementi necessari per valutare tanto la fattiva realizzazione delle attività progettuali quanto l'ammissibilità della spesa rendicontata, **il controllo in loco effettuato con modalità agile sarà considerato, fino al superamento del periodo emergenziale, equivalente rispetto al controllo effettuato in presenza** e, dunque, **pienamente valido ai fini della conclusione dell'iter di Controllo di primo livello e della certificazione della spesa nei confronti del FSE.**

Le **modalità di svolgimento delle verifiche telematiche sul posto** prevedono una fase preparatoria e una fase di realizzazione.

Durante la **fase di preparazione** il soggetto incaricato per lo svolgimento del controllo:

- contatta l'ente beneficiario concordando una data e un orario per lo svolgimento della verifica;
- notifica mediante posta elettronica al beneficiario la comunicazione del controllo indicando tutti i riferimenti per lo svolgimento della verifica telematica in videoconferenza (data e orario, durata prevista, modalità di svolgimento, piattaforma adottata e link per il collegamento) e fornisce una sintetica indicazione degli elementi che saranno esaminati in sede di controllo e della documentazione che dovrà essere resa disponibile;
- predispone la scaletta degli argomenti che saranno affrontati durante la verifica;
- individua il nominativo del referente per il beneficiario e il nominativo del controllore incaricato.

Durante la **fase di realizzazione** del controllo il soggetto incaricato per lo svolgimento del controllo:

- provvede all'avvio della riunione indicando le modalità di svolgimento della stessa, comunicando le "regole di ingaggio" e illustrando il piano delle attività ai partecipanti (responsabile delle attività, referente del progetto, responsabile amministrativo, ...);
- acquisisce tutte le informazioni utili al completamento della verifica ed esamina la documentazione probatoria verificandone la corrispondenza rispetto a quella disponibile all'interno di SISPREG2014;
- fornisce indicazioni al beneficiario in merito alle modalità e alle tempistiche per l'eventuale invio di documentazione ad integrazione.

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati con modalità agile, il soggetto incaricato del controllo rilevasse la non immediata disponibilità di parte della documentazione per cause di forza maggiore (ad esempio nel caso di documentazione archiviata presso una sede o ufficio del Beneficiario non accessibile causa emergenza sanitaria) il Controllore potrà chiedere il rilascio di una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il legale rappresentante dichiarerà la presenza, la completezza e la regolarità della documentazione richiesta nonché le motivazioni che hanno determinato l'impossibilità di accedere ai locali ove questa è depositata. Conseguentemente, sulla base della dichiarazione di responsabilità gli item collegati delle check list in uso ai controllori potranno essere compilati come conformi ed il controllo di tali dichiarazioni, effettuato a campione ai sensi del

DPR 445/2000, sarà svolto a campione al termine dello stato di emergenza nazionale nel rispetto delle procedure interne previste per tali controlli.

Relativamente al **campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica sul posto**, ferma restando la possibilità di far ricorso alla modalità della “verifica sul posto telematica” durante tutto il periodo emergenziale, ai fini dell’individuazione delle operazioni da controllare in loco si conferma la procedura prevista dal SI.GE.CO., la quale prevede la possibilità di svolgere l’attività di controllo amministrativo sul posto su base campionaria anziché sulla totalità delle operazioni. La metodologia adottata, come descritto nel paragrafo 9.2.2 “Controlli amministrativi in loco” del Manuale delle procedure dell’AdG, è volta a garantire il controllo sul posto di almeno il 30% delle operazioni, tenendo conto, ai sensi dell’Art. 125 comma 5 par. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, del livello di rischio legato alle caratteristiche specifiche di ciascuna operazione, dell’ammontare del finanziamento e del livello di rischio associato al beneficiario.

Si evidenzia, a questo proposito, che la metodologia di campionamento sopra richiamata è basata sugli esiti dell’attività di analisi del rischio effettuata secondo i criteri definiti dall’Allegato 22 al Manuale delle procedure AdG “Manuale per l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo in loco” e viene applicata a tutte le operazioni presenti nel Programma, fatta eccezione per i progetti aventi per oggetto l'erogazione di incentivi o contributi alle PMI per il sostegno dell'occupazione per le quali, in considerazione del numero molto elevato di operazioni ammesse al finanziamento del Programma, sarà adottata una metodologia di campionamento appositamente definita e volta, nel rispetto delle prescrizioni dell’Art. 125 comma 5 par. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, a velocizzare l’iter di verifica mediante il contenimento del numero di controlli da effettuare in loco.

In ogni caso, **i controlli in loco, effettuati in modalità da remoto o in presenza**, sulle operazioni che hanno prodotto spesa certificata nell’anno contabile in corso, **dovranno concludersi in tempo utile entro la presentazione del pacchetto conti** - entro il 15 febbraio 2021 per l’anno contabile 2019-2020, salvo proroga della Commissione al 1 marzo 2021 e anni contabili successivi - e, in ogni caso, in tempo utile per consentire le successive operazioni da parte dell’AdC e dell’AdA.